



*Comune di Fivizzano*  
*Provincia di Massa - Carrara*



**LOTTO n° 5**

**POLIZZA  
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE**

# POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE/ASSICURATA

## Dati Assicurato/Contraente

Nome : COMUNE DI FIVIZZANO  
C. Fiscale – P. IVA : 00087770459  
Domicilio : Via Umberto, 1 - 54013 FIVIZZANO (MS)

## Polizza

N.ro :

## Periodo

Decorrenza : ore 24:00 del 31.10.2013 - Scadenza : ore 24:00 del 31.07.2016

## Durata

anni: 2 mesi: 9 giorni: 0

## Rata da pagarsi alla firma della polizza

Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Totale

## Rate successive annuali a partire dal 31.07.2014

Premio netto	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Totale

## Quota Compagnie

Fatta in tre esemplari, composti di 15 pagine ciascuna, ad un solo effetto in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Il premio è stato incassato il \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_. L'incaricato \_\_\_\_\_

## SCHEMA DI COPERTURA

1.	<b><u>Assicuratori:</u></b>		
2.	<b><u>Contraente ed Assicurato:</u> COMUNE DI FIVIZZANO</b> <b><u>Attività dichiarata:</u> ENTE PUBBLICO</b>		
3.	<b><u>Periodo di Assicurazione:</u></b> dalle 24.00 ore del alle 24.00 ore del		
4.	4.1	<b><u>Massimale per ciascun Sinistro:</u></b> Euro 1.000.000,00	
	4.2	<b><u>Massimale aggregato annuo:</u></b> Euro 10.000.000,00	
5.	<b><u>Franchigia per sinistro:</u></b> Euro 5.000,00		
6.	<b><u>Data di retroattività:</u></b> Illimitata		
7.	<b><u>Clausola Broker:</u></b> 7.1 Broker: ONEBROKER SRL 7.2 Corrispondente dei Lloyd's:		
8.	<b><u>Sottolimiti relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.</u></b>		
		C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA	Euro 500.000
		E) DANNI ALLE OPERE	Euro 500.000
		F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	Euro 500.000
9.	<b><u>Condizioni Speciali:</u></b>		
10.	<b><u>Parametri per il calcolo del premio:</u></b>		
		Cariche	Numero Assicurati
		Premio lordo per Assicurato	
	10.1	Sindaco	1
	10.2	Vice Sindaco	1
	10.3	Assessori	5
	10.4	Consiglieri	11
	10.5	Segretario / Direttore Generale	1
	10.6	Dirigente Tecnico	1
	10.7	Resp. P.O./ Capo ufficio/dipartimento/ sezione – Amministrativi	2
		Premio totale minimo	
11.	<b>Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale).</b> <b>Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.</b> Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi ____‰ Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi ____‰ Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi ____‰ Premio lordo minimo per certificato € ____,__		

**Il Contraente**

\_\_\_\_\_

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

**Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicuratori:</b>	L'Impresa di Assicurazione o i Sottoscrittori indicati al punto 1 della <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>Assicurato:</b>	L'Ente pubblico o la Società Pubblica contraente indicata nella scheda di copertura.
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di Assicurazione.
<b>Attività dichiarata:</b>	Quanto indicato al punto 2 della <b>Scheda di Copertura</b> .
<b>Beni:</b>	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione indicato nella scheda di copertura.
<b>Danno:</b>	<i>Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica. .</i>
<b>Danni Materiali:</b>	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
<b>Danni Corporali</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
<b>Massimale:</b>	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	Ogni danno immateriale (intendendosi per tale danno il subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

<b>Responsabilità Civile:</b>	<i>La responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa</i>
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	<i>La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.</i>
<b>Responsabilità Amministrativa -Contabile:</b>	<i>La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.</i>
<b>Retribuzioni Lorde:</b>	Ai fini del conteggio del premio, quanto, al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali, il Personale dipendente effettivamente riceve a compenso delle proprie prestazioni inclusi i compensi corrisposti ai lavoratori interinali.
<b>Sinistro:</b>	Comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Broker:</b>	L'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del contratto.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **Art. 3 - Pagamento del Premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 del C.C., tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza;
- Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
- Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Compagnia, da parte del Contraente stesso;
- Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

### **Art. 3 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

La Compagnia aggiudicataria assume gli obblighi ad essa pertinenti di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

In caso di inosservanza, il contratto assicurativo e tutti i subcontratti da esso derivati, si intenderanno risolti di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 della sopra richiamata legge. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali altri soggetti coinvolti nella commessa pubblica.

### **PAGAMENTI**

La Compagnia aggiudicataria assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., sia nei rapporti diretti con il Comune di Montañone che con i suoi collaboratori ivi compreso l'eventuale broker assicurativo, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento del corrispettivo del presente appalto sarà effettuato, come dichiarato dalla Compagnia, mediante bonifico bancario/postale o di altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/ postale o di altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici

#### **Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

#### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- (a) ricevimento di informazione di garanzia;
- (b) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato;

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)

#### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 9 – Durata e Cessazione del contratto**

L'Assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Se l'Assicurazione è stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

È fatto comunque salvo l'obbligo degli Assicuratori di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto. Tale obbligo non potrà protrarsi oltre tre mesi dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione del servizio ai sensi del D.lgs. 163/2006.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico **dell'Assicurato**.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

#### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 13 – Legittimazione**

Si prende atto che, nel caso il Contraente fosse un Ente della Pubblica Amministrazione, la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio.

La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

#### **Art. 14 - Clausola di delega in presenza di Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker ONEBROKER SRL, con sede in Firenze, e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;  
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente da ONEBROKER SRL la quale tratterà con la Compagnia delegataria.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente a ONEBROKER SRL che provvederà alla ripartizione tra tutti i Coassicuratori.

Pertanto sia la Delegataria che le Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente, anche ai termini dell'art. 1901 C.C.

Pertanto agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dal Contraente/Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

La remunerazione del Broker è a carico della Compagnia Delegataria e delle eventuali Coassicuratrici, che dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione a ONEBROKER SRL.

La misura del compenso provvigionale, a carico dell'Agenzia, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti, ma in ogni caso in percentuale sull'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Amministrazione / Contraente.

#### **Art. 15) – Clausola Broker (clausola valevole in caso di aggiudicazione a Lloyd's)**

Con la sottoscrizione della presente polizza l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 della **Scheda di Copertura** (di seguito denominata Broker) di rappresentarlo ai fini della presente polizza:

Pertanto:

a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;

b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori conferiscono mandato alla Società indicata al punto 7.2 della **Scheda di Copertura** (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto:

a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata agli Assicuratori

b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dagli Assicuratori



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### **Art. 16 – Oggetto dell'Assicurazione**

#### *A) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi inclusi gli utenti ed i destinatari dei servizi*

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni commessi dalle cariche indicate al punto 10 della **Scheda di Copertura** e di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge (inclusi i casi in cui non debbano rispondere stante l'accertamento della colpa lieve) e nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c.,

nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato è limitato agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro e/o in aggregato annuo indicata al punto 5 della **Scheda di Copertura**.

### **Art. 17 – Estensioni di copertura**

#### *A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi*

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

#### *B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale*

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

#### *C) Attività di rappresentanza*

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

#### *D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.*

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del *D.lgs. 81/2008 e s.m.i.*;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del *D.lgs. 81/2008 e s.m.i.*

#### *E) Copertura sostituiti*

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

#### *F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs.196/2003*

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Ente a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in reazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.lgs. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

#### **Art. 18 – Limiti di Indennizzo**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4.1 della **Scheda di Copertura** per ciascun Sinistro ed al punto 4.2 annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro indicata al punto 5 della **Scheda di Copertura**.

#### **Art. 19 - Perdite Patrimoniali per le alle attività di acquisizione in economia**

Premesso che taluno degli Assicurati indicati sulla Scheda di Copertura sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'Art. 125 del D.lgs. 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante amministrazione diretta o procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

#### **Art. 20 – Rischi esclusi dall'Assicurazione**

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) *danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;*
- b) *atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, l'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;*
- c) *responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;*
- d) *la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione e/o dall'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;*
- e) *azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;*
- f) *inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;*
- g) *calunnia, ingiuria, diffamazione;*
- h) *multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;*
- l) *azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;*
- m) *il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.lgs. n. 209 del 2005;*
- n) *fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;*
- o) *derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;*

- p) *derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;*
- q) *le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa contabile;*

Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

- r) *danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.*

#### **Art. 21 – Validità temporale dell'assicurazione - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made).**

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 6 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate né all'Assicurato neppure al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato stesso.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente, precedentemente stipulata a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Relativamente all'Assicurato/i che nel corso della durata del contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri denunciati dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più degli Assicurati durante la durata del contratto quale definito in questa polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nella presente Scheda di Copertura.

#### **Art. 22 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

#### **Art. 23 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

#### **Art. 24 – Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 25 – Sinistri in serie**

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

#### **Art. 26 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali**

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 del c.c.. Rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 27 – Clausola di regolazione premio:**

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo indicato al punto 10 della **Scheda di Copertura**.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo, vale a dire:

- il numero effettivo dei soggetti che ricoprono le cariche indicate al punto 10 della **Scheda di Copertura** e le date delle movimentazioni (entrate/uscite) intervenute;

Il Contraente ha l'obbligo della comunicazione delle inclusioni/esclusioni intervenute nel corso dell'anno e le stesse si intendono automaticamente comprese e/o escluse: a tale proposito relativamente alla data di entrata e/o uscita fanno fede le comunicazioni effettuate al Broker/ Corrispondente.

Contestualmente all'emissione dell'appendice di regolazione premio si provvederà all'aggiornamento del premio di quietanza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardata pagamento del premio di conguaglio gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

**L'Assicuratore**

**Il Contraente**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della pubblica Amministrazione

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Art. 02 - Altre assicurazioni.

Art. 05 - Aggravamento del rischio.

Art. 20 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 21 – Validità temporale dell'assicurazione - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made).

Art. 23 - Persone non considerate terzi.

**Il Contraente**

\_\_\_\_\_

**CONDIZIONI ADDIZionali E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA  
ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE**

**A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Le garanzie di cui all'art.16, sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

**A.1)** le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge ed indicati al punto 10 della **Scheda di Copertura**, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:

- progettista,
- direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
- collaudatore;
- responsabile del procedimento ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
- responsabile dei lavori ai sensi D.lgs81/2008 e s.m.i.;
- coordinatore per la progettazione ai sensi D.lgs81/2008 e s.m.i.;
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.lgs81/2008 e s.m.i.;
- preposti alla sicurezza ai sensi D.lgs81/2008 e s.m.i.;
- altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica)

**A.2)** le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.

**A.3)** le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

**A.4)** i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

**Condizioni Aggiuntive**

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
  - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.lgs81/2008 e s.m.i.;
  - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs81/2008 e s.m.i.;

**B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

*L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:*

- a) *smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;*
- b) *omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;*
- c) *dolo dell'Assicurato e/o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;*
- d) *inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;*
- e) *calunnia, ingiuria, diffamazione;*
- f) *il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge209 del 2005;*
- i) *derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;*

- l) *che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.*
- m) *multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.*

*Inoltre l'assicurazione non è operante:*

- n) *per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;*
- o) *per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;*
- p) *per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;*
- q) *per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;*
- r) *per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto*
- s) *per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;*
- t) *per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;*
- u) *per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;*
- v) *per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;*

### **C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA**

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00

### **D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE**

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

### **E) DANNI ALLE OPERE**

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10 % dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

#### **F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato al punto 8 della **Scheda di Copertura**, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di Euro 1.000,00.

#### **G) ESTENSIONE RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE**

**G1)** Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi:

a) i maggiori costi, così come definiti all'Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le varianti di cui all'Art. 132 comma 1 lettera e) del D.lgs. 163/2006;

b) le nuove spese di progettazione, così come definite all'Art. 269 comma 3 del D.P.R. 207/2010; sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell'Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista, dipendente del Contraente, non fosse singolarmente assicurato nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

**G2)** La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato in ciascuna Scheda Tecnica in accordo alle disposizioni di cui all'Art. 270 del D.P.R. 207/2010, ossia non superiore al 10% del costo di costruzione dell'Opera progettata.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità del Certificato.

**L'Assicuratore**

**Il Contraente**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **Clausole da approvare esplicitamente per iscritto relative alla sezione "ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI"**

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale dei Dipendenti Tecnici.

#### **B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

**Il Contraente**

\_\_\_\_\_

GARA del 24.10.2013

COMUNE DI FIVIZZANO

SCHEDA D'OFFERTA

LOTTO N° 5

POLIZZA RC PATRIMONIALE

Categorie assicurate  
oltre all'Azienda

Massimale  
per Assicurato

Premio lordo  
per Assicurato

Totale

01	Sindaco	€. 1.000.000,00		
01	Vice Sindaco	€. 1.000.000,00		
05	Assessori	€. 1.000.000,00		
11	Consiglieri	€. 1.000.000,00		
01	Dirigente Area Tecnica	€. 1.000.000,00		
02	Capo ufficio/dipartimento/sezione - Amministrativi	€. 1.000.000,00		
01	Capo ufficio/dipartimento/sezione - Tecnici	€. 1.000.000,00		

**MASSIMALE AGGREGATO ANNUO : EURO 10.000.000,00**

**LIMITE DI CORRESPONSABILITA' : EURO 10.000.000,00**

Garanzia Ente assicurato: franchigia per sinistro a carico dell'Ente	€. 5.000,00
---	-------------

Premio lordo annuo a carico dell'Ente	
Di cui imposte nella misura del 22,25%	

Denominazione sociale offerente : \_\_\_\_\_

Codice fiscale e partita IVA : \_\_\_\_\_

Firma leggibile qualifica : \_\_\_\_\_

data: \_\_\_\_\_